

UNA LEGGE ELETTORALE DEGNA DI QUESTO PAESE

- **Potere di scelta ai cittadini**
- **Una maggioranza chiara dopo il voto: ballottaggio tra le prime due coalizioni per garantire governabilità**



www.sceltacivica.it

Voltiamo una brutta pagina
Cancelliamo una vergogna nazionale
Votare è una cosa seria



Legge elettorale, la proposta di Scelta Civica

Metà dei seggi assegnati con il maggioritario, metà con il proporzionale. Ballottaggio per il premio di maggioranza

La proposta è mirata a favorire un **ripristino del rapporto di fiducia tra rappresentanti e rappresentati**, un effettivo **collegamento tra il parlamentare e il territorio nel quale risulta eletto**, la **governabilità** e la **riduzione della frammentazione delle forze politiche**.

Qui sotto vengono illustrate le sue principali caratteristiche e finalità, di cui vi anticipiamo alcuni punti salienti:

-si tratta di un **sistema elettorale misto**: la metà dei seggi viene assegnata con formula **proporzionale**, l'altra metà con formula **maggioritaria** all'interno di **collegi uninominali**;

-**in entrambe le Camere viene assegnato un premio di governabilità** per la coalizione che supera il 42% del totale dei voti validi espressi in tutto il Paese;

-**se nessuno raggiunge questa soglia si procede ad un secondo turno** a cui partecipano le due coalizioni che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di seggi parlamentari;

-**la soglia di sbarramento per l'accesso al riparto dei seggi è pari al 4%** dei voti validi espressi; tale soglia, diversamente rispetto al sistema attuale, è stabilita **in misura eguale sia alla Camera sia al Senato**, in modo da evitare distorsioni nell'assetto delle forze politiche.

1. Profili generali del sistema proposto

Il sistema proposto può ascrivere alla categoria dei "sistemi misti", poiché prevede **l'assegnazione**

del cinquanta per cento dei seggi di ciascuna Camera con formula proporzionale all'interno di collegi plurinominali e **l'assegnazione dei restanti con formula maggioritaria** all'interno di collegi uninominali.

In entrambe le Camere, inoltre, viene assegnato **un premio di governabilità**, a valere sulla quota proporzionale, alla lista o coalizione di liste che (tenendo conto sia della quota proporzionale sia della quota maggioritaria) consegua il maggior numero dei seggi, tale comunque da non raggiungere la consistenza ritenuta idonea ad **assicurare al governo una stabile maggioranza** (55% dei seggi).

Tuttavia, diversamente rispetto al sistema attuale, l'eventuale beneficiario accede al **premio soltanto in caso di superamento, in entrambe le Camere, di una soglia minima, ma consistente, di voti validi espressi**, tale da evitare situazioni di eccessiva sovrarappresentazione del beneficiario e dei voti dei suoi elettori.

Poiché, in caso di mancato superamento della predetta soglia di voti, l'obiettivo di governabilità rischierebbe di non essere raggiunto, si introduce per questa circostanza **un secondo turno al quale partecipano le due coalizioni di liste o liste singole che al primo turno abbiano ottenuto il maggior numero di seggi** parlamentari in entrambe le quote.

Questo ballottaggio, finalizzato ad individuare il beneficiario del premio di governabilità, ha l'effetto di conferire **un'ulteriore e più forte legittimazione democratica alla coalizione di liste o lista singola che per effetto del premio medesimo ottiene la maggioranza dei seggi** e si candida ad essere maggioranza di governo nella legislatura. Al secondo turno è ammesso l'apparentamento tra liste in precedenza non coalizzate.

Al fine di ridurre la frammentazione delle forze politiche, il sistema proposto stabilisce **una soglia di sbarramento per l'accesso al riparto dei seggi pari al 4%** dei voti validi espressi; tale soglia, diversamente rispetto al sistema attuale, è stabilita **in misura eguale sia alla Camera sia al Senato**, in modo da evitare distorsioni nell'assetto delle forze politiche, costrette altrimenti all'eventualità di comporsi diversamente per concorrere ai due rami del Parlamento.

L'incentivazione delle coalizioni è invece affidata alla regola che stabilisce la corrispondenza tra le coalizioni che si presentano nei collegi uninominali (dove per le liste è forte l'incentivo a collegarsi) e quelle che si presentano nelle circoscrizioni proporzionali.

Il sistema proposto vuole, inoltre, **favorire un ripristino del rapporto di fiducia tra rappresentanti e rappresentati, nonché di un effettivo collegamento tra il parlamentare e il territorio nel quale risulta eletto**. Se tale effetto risulta intrinseco per la quota maggioritaria eletta nei collegi uninominali, esso è perseguito anche con riferimento alla quota proporzionale mediante la configurazione delle regole sulle candidature e sulle modalità d'espressione del voto, nonché mediante il dimensionamento delle circoscrizioni elettorali.

Per le regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige-Südtirol si prevede il mantenimento delle vigenti norme speciali. Analogamente accade per la circoscrizione Estero.

2. Collegi e circoscrizioni

La presente proposta prevede **la divisione del territorio nazionale in circoscrizioni elettorali**, al cui interno individuare i **collegi uninominali**. Le circoscrizioni elettorali fungono da collegi plurinominali per l'elezione dei parlamentari in quota proporzionale.

Alla Camera, vengono disegnate **circoscrizioni elettorali di ridotte dimensioni** (dai 4 agli 8 eletti), al fine di assicurare un maggior grado di rappresentanza territoriale degli eletti in quota proporzionale. Al Senato, le circoscrizioni coincidono invece con il territorio regionale, nel rispetto dell'art. 57, comma 1, Cost.

Le circoscrizioni della Camera e i collegi uninominali per l'elezione di deputati e senatori saranno individuati nel rispetto, oltre che di un fondamentale criterio demografico tale da garantire che ciascun parlamentare rappresenti un numero analogo di cittadini, anche delle **caratteristiche socio-culturali, amministrative e geografiche del territorio**.

Inoltre, è previsto che **i collegi uninominali per l'elezione dei senatori siano multipli di quelli per l'elezione dei deputati**. Per la definizione delle circoscrizioni della Camera e per quella dei collegi uninominali per l'elezione di entrambe le Camere è prevista **una norma di delega al governo**, la quale, come avvenne per i collegi nell'ambito della riforma c.d. Mattarella, contiene precisi principi e criteri direttivi sulla scorta di quanto si è appena affermato.

Il governo è assistito, nell'individuazione dei collegi, da **una commissione mista, presieduta da una figura tecnica e di garanzia (il presidente dell'Istituto nazionale di statistica)** e composta sia da esperti esterni sia parlamentari. La composizione proposta è la seguente: il presidente, cinque esperti, tre senatori, tre deputati.

La presenza di parlamentari nella commissione non esclude la necessaria sottoposizione dello schema di decreto alle competenti commissioni parlamentari.

3. Quota maggioritaria

In entrambe le Camere, la metà dei membri, esclusi quelli eletti nella circoscrizione Estero, viene eletta in collegi uninominali, con formula *plurality* a turno unico: **in ogni collegio, che esprime un solo seggio, risulta eletto il candidato più votato**.

Il sistema proposto prevede che il candidato nel collegio uninominale, all'atto della candidatura, **dichiari con quali liste (tra quelle che si presentano in quota proporzionale) intenda collegarsi**.

Per assicurare **un assetto coerente dei gruppi e partiti politici** che si presentano alle elezioni, all'interno di una stessa circoscrizione, il collegamento tra liste coalizzate in quota proporzionale si estende automaticamente al candidato nel collegio uninominale, in modo che se anche il candidato dichiara il collegamento soltanto ad una delle liste coalizzate, egli risulta comunque **automaticamente collegato alle altre liste della coalizione**.

Al fine di favorire l'instaurazione, fin dalla campagna elettorale, di **un miglior rapporto di fiducia tra rappresentanti e rappresentati**, la presente proposta individua anche alcune soluzioni tecniche relative al problema delle **candidature multiple**.

Anzitutto, per entrambe le Camere **non viene ammessa la candidatura multipla in più collegi uninominali di una stessa o di una diversa circoscrizione.**

Questione più complessa è quella che riguarda la possibilità di contestuale candidatura in un collegio uninominale in quota maggioritaria e in una circoscrizione in quota proporzionale; a questo proposito è necessario tener conto anche dell'esigenza di consentire un ampio esercizio dell'elettorato passivo, nell'ottica di favorire una larga partecipazione alla contesa elettorale.

Poiché per la Camera, la scelta è quella di disegnare circoscrizioni di ridotte dimensioni allo scopo di assicurare un maggior collegamento con il territorio, con la redazione di liste "corte" e "bloccate" di candidati – come si vedrà nel paragrafo successivo – l'ammissione di una contestuale candidatura in entrambe le quote ridurrebbe la platea di persone candidate e, aumentando le garanzie per i "pochi" candidati, frustrerebbe l'intento di favorire un'ampia partecipazione nella composizione delle liste. Ecco perché è introdotto **il divieto di contestuale candidatura in entrambe le quote.**

La questione si pone in termini differenti al Senato, dove le circoscrizioni elettorali, coincidendo con quelle regionali, sono quasi sempre più ampie di quelle della Camera. Perciò, al fine anche di equilibrare la soluzione adottata per la Camera e di consentire così una maggiore autonomia di decisione alle forze politiche concorrenti, per il Senato **non è posto l'analogo divieto di contestuale candidatura in entrambe le quote**, ammettendo che siano le forze politiche a scegliere se procedere a candidature contestuali e **gli elettori a valutare l'opportunità di tali scelte.** L'unico vincolo, in tal caso, attiene all'obbligo per cui la candidatura contestuale in entrambe le quote avvenga nell'ambito di **una stessa circoscrizione.**

4. Quota proporzionale

In entrambe le Camere, **la metà dei membri, esclusi quelli eletti nella circoscrizione Estero, viene eletta in collegi plurinominali, con formula proporzionale**, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti e del c.d. metodo Hare.

Come si è visto, **i collegi plurinominali della quota proporzionale corrispondono alle circoscrizioni elettorali** nelle quali è diviso il territorio della Repubblica.

Alla Camera tali circoscrizioni esprimono un numero ridotto di deputati, variabile dai 4 agli 8. Al Senato le circoscrizioni elettorali continuano a coincidere con le circoscrizioni regionali, con un numero di senatori espressi variabile a seconda della popolazione, fermo l'art. 57, comma 3 Cost.

È mantenuto per la quota proporzionale un sistema di liste bloccate, così come accadeva per la quota proporzionale della c.d. legge Mattarella.

Le candidature avvengono quindi con la presentazione da parte delle forze politiche di liste di candidati, disposti secondo un ordine predefinito che ne determina la priorità nella distribuzione dei seggi.

Riprendendo una previsione della già richiamata legge Mattarella, **le liste sono formate da nomi di candidati e candidate in ordine alternato**, in modo da **favorire la rappresentanza di entrambi i generi** in attuazione dell'art. 51 Cost.

Per le ragioni già espresse, **non è ammessa la candidatura multipla in più circoscrizioni**. Quanto al problema della candidatura contestuale in quota maggioritaria e in quota proporzionale si rinvia a quanto già esposto nel paragrafo precedente.

5. Scheda elettorale

Al fine di rendere evidente l'omogeneità dell'assetto delle forze politiche in entrambe le quote, di favorire una coerente espressione del voto da parte dell'elettore, nonché di ridurre il numero di schede consegnate all'elettore, si prevede **un'unica scheda elettorale per ciascuna Camera**, ove l'elettore può esprimere il proprio voto **sia per i candidati nel collegio uninominale sia per le liste concorrenti nelle circoscrizioni proporzionali**.

La configurazione della scheda (identica per Camera e Senato) riprende **la struttura di quella in uso nella Repubblica federale tedesca** per l'elezione del Bundestag. Essa è divisa in tre colonne: nella prima compaiono i nomi dei candidati nei collegi uninominali; nella seconda compaiono (in corrispondenza del candidato che esse eventualmente sostengono nel collegio uninominale) le liste candidate nelle circoscrizioni proporzionali; nella terza compaiono, per ciascuna lista presente nella seconda colonna e in corrispondenza di questa, i nomi dei primi quattro candidati nella lista medesima.

Le regole sull'espressione del voto sono formulate in modo tale da conseguire la maggiore valorizzazione possibile della volontà dell'elettore, ferma l'esclusione del voto disgiunto. Rinviando per il resto alle previsioni puntuali dell'articolato, si segnala che, pur non essendo previsto il voto di preferenza, la presenza sulla scheda dei primi quattro candidati nelle liste concorrenti nelle circoscrizioni proporzionali, nonché la possibilità di votare la lista tracciando anche un segno sul nome di uno di tali candidati, è volta a favorire il rapporto di fiducia tra elettori ed eletti anche in presenza di liste bloccate.

6. Soglia di sbarramento

La proposta si fa carico anche del problema **della possibile frammentazione del quadro politico**.

A tal proposito, essa opta per l'introduzione, in quota proporzionale, di **una soglia di sbarramento pari al 4%** il cui mancato superamento preclude l'accesso al riparto dei seggi. Poiché il superamento della soglia determina anche l'accesso (nelle modalità descritte al paragrafo successivo) al premio di governabilità assegnato a livello nazionale, essa **opera a livello nazionale**.

Per evitare distorsioni nell'assetto che le forze politiche possono assumere nel candidarsi ai due rami del Parlamento, **la soglia di sbarramento è stabilita in misura eguale per entrambe le Camere**.

Vengono invece meno le altre soglie previste dall'attuale legge elettorale con riferimento alle coalizioni di liste.

Tale modifica, generando un effetto di semplificazione e maggior consolidamento delle liste, **non compromette il favore della legge per la formazione delle coalizioni**, Infatti, l'incentivazione delle coalizioni è sostanzialmente affidata alla regola che stabilisce la corrispondenza tra le coalizioni che si presentano nei collegi uninominali (dove per le liste è forte l'incentivo a coalizzarsi) e quelle che si presentano nelle circoscrizioni proporzionali.

Inoltre, la formazione di coalizioni continua a rappresentare una soluzione che aumenta le possibilità di beneficiare del premio di governabilità, al primo come al secondo turno.

Per le liste espressione di minoranze linguistiche viene mantenuta la disciplina vigente, limitata alla quota proporzionale della Camera.

7. Premio di governabilità e coalizioni

Al fine di **favorire la formazione di maggioranze di governo stabili**, si introduce in entrambe le Camere un premio di governabilità assegnato a livello nazionale, nell'ambito della quota proporzionale dei seggi.

Il premio ha l'effetto di far conseguire alla coalizione o alla lista singola destinatarie il 55% dei seggi complessivi di ciascun ramo del Parlamento: 340 seggi alla Camera, 170 al Senato. Ai fini dell'assegnazione del premio, è previsto **un secondo turno eventuale**.

Al primo turno, accede al premio la coalizione o la lista che, non avendo già conseguito un numero pari o superiore al 55% dei seggi (caso in cui non vi sarebbe necessità del premio), soddisfi contestualmente tali condizioni:

a) aver ottenuto la **maggioranza relativa dei seggi**, sommando quelli attribuiti nella quota maggioritaria e quelli da attribuire nella quota proporzionale;

b) aver ottenuto, in entrambe le camere, **almeno il 42% del totale dei voti validi espressi sul piano nazionale**, nell'ambito della quota proporzionale, computando nel totale **anche i voti delle liste non ammesse** al riparto dei seggi per effetto della soglia di sbarramento.

Nel caso in cui la condizione sub b) non venga soddisfatta, si dà luogo ad un secondo turno, al quale partecipano le due coalizioni di liste o liste singole che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di seggi parlamentari; a tal fine vengono sommati i seggi attribuiti nei collegi uninominali e quelli attribuibili in ragione proporzionale sia alla Camera dei Deputati sia al Senato della Repubblica.

Le liste singole o coalizioni di liste che hanno titolo a partecipare al secondo turno **possono accettare il collegamento con altre liste singole o coalizioni di liste concorrenti al primo turno che siano state ammesse al riparto dei seggi;** tali liste partecipano alla nuova coalizione a tutti gli effetti.

In caso di coalizione di liste, l'apparentamento è ammesso solo con riferimento all'intera coalizione: in tal modo **non si consente che l'apparentamento "scomponga" le coalizioni** che non hanno titolo ad accedere al secondo turno.

Il secondo turno si svolge con un'unica scheda di voto. Agli elettori titolari del diritto di elettorato attivo sia per la Camera sia per il Senato è assegnata **una scheda unica valida per la Camera e per il Senato**, ove compaiono il nome del capo della forza politica o della coalizione di ciascuno dei due contendenti, insieme ai contrassegni delle liste che, in ciascun ramo del Parlamento, sono collegate alla predetta persona. Agli elettori titolari del solo elettorato attivo per la Camera è assegnata una scheda che, strutturata sul modello di quella valida per entrambi i rami del Parlamento, riporta, oltre al nome del capo della forza politica o della coalizione di ciascuno dei due contendenti, i soli contrassegni delle liste candidate alla Camera.

Il voto è espresso tracciando un segno sul nome del capo della forza politica o della coalizione, computandosi come riferiti a lui anche i voti espressi tracciando un segno sui contrassegni delle liste che lo sostengono. Vince il secondo turno la lista singola o la coalizione che ha conseguito un numero di voti superiore rispetto a quella concorrente.

Assegnato il premio di governabilità al vincitore, il riparto di seggi tra le liste singole o appartenenti alle coalizioni avviene sulla base delle cifre elettorali di lista come risultanti dal primo turno.

Questa soluzione è stata definita tenendo conto di alcuni problemi.

Anzitutto, si è valutato di **assegnare il premio a livello nazionale sia alla Camera sia al Senato**. Il presupposto è quello per cui la finalità della "governabilità" attiene al piano nazionale e si può conseguire soltanto facendo agire il premio a questo livello, **neutralizzando il rischio di formazione di due maggioranze politicamente diverse nelle due Camere**.

L'applicazione di questa soluzione anche al Senato non contrasta affatto con la previsione di cui all'art. 57, comma 1, ai sensi del quale il Senato viene eletto su base regionale. Infatti "base regionale" è locuzione che vuole esprimere le componenti del sistema elettorale le quali, al suo interno, si pongono a fondamento delle regole di funzionamento e, in particolare, di quelle sulle candidature.

A tale proposito si deve notare che, nella proposta qui espressa, **la "base regionale" è pienamente assicurata dalla coincidenza tra le circoscrizioni elettorali senatoriali e le circoscrizioni regionali**, come è sostanzialmente avvenuto per l'intero corso dell'esperienza repubblicana, fino alla legge n. 270/2005.

Altro profilo degno di nota attiene alla scelta di verificare la necessità del premio e la titolarità della condizione sub a) per l'accesso computando il numero di seggi attribuiti in quota maggioritaria e attribuibili in quota proporzionale, anziché il numero dei voti.

Le ragioni sono essenzialmente due: da un lato, **il computo dei voti avrebbe creato problemi di coerenza con l'effetto selettivo proprio dell'elezione nei collegi uninominali in quota maggioritaria**; dall'altro lato, poiché è il numero dei seggi che determina la consistenza della maggioranza di governo, è parso logicamente corretto optare per il computo di questi al fine di determinare la necessità del premio – perché se già la maggioranza stabile del 55% è ottenuta, esso non è necessario – e il soddisfacimento di una delle due condizioni per l'accesso, ovvero l'aver ottenuto più seggi rispetto ai concorrenti e, perciò, rappresentare la lista o la coalizione di liste di maggioranza relativa che ha vinto le elezioni.

Per evitare, tuttavia, che il premio sovrarappresenti eccessivamente la lista o coalizione di liste beneficiaria, viene introdotta una seconda condizione per accedervi al primo turno: **il superamento di una certa soglia di voti in entrambe le Camere.**

Tale condizione è finalizzata ad assicurare che il beneficiario non rappresenti a sua volta una minoranza dei consensi degli elettori, pur essendo la più grande tra le minoranze. **Il superamento di questa soglia, fissata al 42%, è calcolato sulla base del totale dei consensi espressi a livello nazionale**, nell'ambito della quota proporzionale, computando nel totale anche i voti espressi a favore di liste che non hanno superato le soglie di sbarramento per essere ammesse al riparto dei seggi.

Tale scelta, oltre che rafforzare l'intento di **non far conseguire il premio alla più grande delle minoranze**, ha l'effetto di assegnare un rilievo a quei voti che, destinati a liste non ammesse al riparto, non arrivano ad esprimere alcuna rappresentanza nella aule parlamentari.

La regola per cui la soglia deve essere superata in entrambe le Camere persegue **la creazione di maggioranze omogenee in entrambi i rami del Parlamento**. In caso di superamento solo in uno dei due, non essendo assegnato alcun premio, **si dà luogo al secondo turno per entrambi.**

La possibilità che nessuna coalizione o lista superi la soglia del 42% mette a rischio il raggiungimento dell'obiettivo di governabilità che il sistema vuole perseguire. Di qui la previsione di un secondo turno eventuale, al quale far partecipare le due coalizioni o liste di coalizioni che al primo turno abbiano ottenuto il maggior numero di seggi parlamentari, sommando quelli attribuiti in quota maggioritaria e attribuibili in quota proporzionale sia alla Camera sia al Senato. In caso di parità di seggi tra due liste o coalizione di liste, prevale quella che ha ottenuto più voti nella quota proporzionale. In tal modo, al secondo turno partecipano gli stessi soggetti sia alla Camera sia al Senato.

Sempre al fine di evitare la formazione di maggioranze diverse nelle due Camere, **il secondo turno si svolge con un'unica scheda** (valida per entrambi i rami del Parlamento, nel caso degli elettori aventi diritto ad eleggere entrambe le Camere, e valida per la sola Camera dei deputati, nel caso degli elettori aventi un'età inferiore ai venticinque anni). La funzione del secondo turno è, infatti, quella di **assicurare la governabilità mediante l'assegnazione del premio**: se da questo potessero uscire due maggioranze diverse, esso non espleterebbe tale funzione.

Per questo l'elettore esprime il voto per il capo della forza politica o della coalizione, il quale rappresenta un elemento unificante l'assetto delle liste che si presentano sia alla Camera sia al Senato. Poiché al secondo turno il voto è espresso per il capo della forza politica o della coalizione e, quindi, per uno dei due schieramenti contendenti e non invece per le singole liste, una volta individuato lo schieramento assegnatario del premio, **il riparto dei seggi avviene sulla base delle cifre elettorali come esse sono risultate dal primo turno.**

Al secondo turno è inoltre ammesso l'apparentamento tra i due soggetti concorrenti e le liste escluse da questo, così come accade (mutatis mutandis) per le elezioni comunali.

Questa soluzione genera alcune conseguenze positive:

-gli elettori hanno la possibilità di **scegliere direttamente a quale delle due formazioni politiche assegnare il premio di governabilità** e, quindi, il ruolo di maggioranza di governo;

-**la coalizione o lista beneficiaria gode di una legittimazione elettorale assai superiore a quella ottenuta mediante l'assegnazione del premio in un primo turno** dal quale usciva rappresentando meno del 42% dei votanti;

-anche gli elettori che al primo turno non hanno espresso il proprio voto per alcuna delle due maggiori formazioni politiche in campo, hanno la possibilità di incidere (se del caso, anche a seguito degli eventuali apparentamenti) sulla scelta della futura maggioranza e, indirettamente, del futuro governo.

Va precisato che la presente proposta **modifica parzialmente il vigente sistema di assegnazione dei seggi necessari a raggiungere la maggioranza del 55% in entrambe le Camere**, ovvero il sistema di assegnazione del premio di governabilità.

In particolare, viene **mantenuto il sistema di calcolo basato sul quoziente di maggioranza e su quello di minoranza**, al fine di determinare il numero di seggi spettanti alle liste o coalizioni che formano l'una e l'altra.

Tuttavia il premio viene fatto valere **solo sulla quota proporzionale**, non modificando i risultati elettorali dei singoli collegi uninominali.

Quindi, una volta determinato il numero di seggi che in ciascuna circoscrizione spetta alla lista o coalizione destinataria del premio di governabilità, da tale numero vengono sottratti i seggi da essa già ottenuti nei collegi uninominali e la differenza viene ricavata nella quota proporzionale. In tal modo, viene **salvaguardato il collegamento tra eletti ed elettori** che è fisiologicamente più forte all'interno dei collegi uninominali rispetto a quello proprio delle circoscrizioni proporzionali.

Poiché il premio si assegna a livello nazionale e poiché esso stesso rappresenta un incentivo alla formazione di coalizioni di liste, anche tali coalizioni sono determinate a questo livello. Si prevede quindi che la dichiarazione di condividere uno stesso programma di governo depositato congiuntamente a livello nazionale unitamente al nome del capo della forza politica o della coalizione (requisito per l'individuazione delle coalizioni) **valga a determinare in ogni circoscrizione l'automatico collegamento tra le liste** che, coalizzate a livello nazionale, si presentano nelle varie circoscrizioni elettorali del Paese.